



**CONSIGLIO COMUNALE**  
**Deliberazione n. 44/2017**

**Oggetto:** Modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **trenta** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **17:40** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco	X		Martinez Maria Antonietta		X
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio	X		Massidda Piergiorgio	X	
Balletto Alessandro	X		Matta Monia	X	
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele		X	Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide	X		Onnis Francesco Raffaele		X
Deidda Gabriella	X		Petrucci Filippo	X	
Dettori Andrea	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ibba Federico	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio		X
Lai Loredana		X	Schirru Stefano		X
Iannelli Benedetta	X		Sorgia Alessandro	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco		X
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 28 - assenti: 7

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*  
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Chessa Giovanni, Ghirra Francesca, Secchi Ferdinando, Marras Luisa Anna, Medda Claudia, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Cilloccu Marzia, Frau Paolo.

## Il Consiglio comunale

premessi che

- l'art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

rilevato che unitamente alla disciplina della TARI sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare con la legge 28 dicembre 2015 n. 208;

rilevato che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

atteso che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

preso atto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, ed in particolare:

- a) per quanto riguarda la TARI:
  - a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
  - b1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti locali;

- le disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili applicabili in materia di imposta municipale propria ove richiamate, risultano comunque applicabili per l'imposizione ICI relativa agli anni pregressi, fino al 2011;

atteso che con Deliberazione Consiliare n. 50 del 18/05/2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

preso atto delle modifiche normative intervenute successivamente alla data di approvazione del citato Regolamento e dell'esigenza di sistematizzare conseguentemente le disposizioni regolamentari anche tenendo conto degli effetti dell'applicazione delle stesse disposizioni in esame;

considerato che nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente, gli elementi utili al fine di conferire certezza nell'operato dell'ente, fornendo ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinate che dovessero successivamente intervenire in ordine alla definizione dell'imposta;

ritenuto necessario, quindi, adeguare il suddetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) alle sopravvenute modifiche legislative apportando gli opportuni correttivi con le modifiche come indicate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 n. 80;
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

vista la deliberazione G.C n. 38 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto *"Modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Proposta al Consiglio comunale"*;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 29.03.2017, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

considerato che

- in data 29.03.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;
- in data 30.03.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto il sub-emendamento, prot. n. 75884 del 30.03.2017, a firma dei consiglieri Onnis e Angius, che propone di modificare l'emendamento del Sindaco prot. n. 74408/2017, come segue:

« art. 66, comma 1: cassare la frase "e non inferiore a 200 mq" e, dopo la percentuale 10%, inserire la frase "sulla base di quanto specificato nella sottostante tabella".

<i>Tipologia Immobiliare domestica o non domestica</i>	<i>Superficie terreno di proprietà di pertinenza immobile</i>
<i>Casa Indipendente/Bifamiliare</i>	<i>20 mq</i>
<i>Condominio 4/6 unità abitative</i>	<i>40 mq</i>
<i>Condominio 7/12 unità abitative</i>	<i>80 mq</i>
<i>Condominio 13/18 unità abitative</i>	<i>120 mq</i>
<i>Condominio 19/24 unità abitative</i>	<i>160 mq</i>
<i>Condominio &gt;24 unità abitative</i>	<i>200 mq</i>

»

acquisiti:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Igiene del suolo, Gestione Ambientale Dott. Roberto Montixi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "Si esprime parere sfavorevole in ragione del fatto che l'estensione dell'incentivo per attività di compostaggio risulterebbe contrastante con le attività progettate in fase di avvio del nuovo appalto di igiene urbana. Si osserva, infatti, che il predetto progetto contempla l'avvio del sistema di compostaggio per le sole superfici scoperte di dimensioni non inferiori a 200 mq";
- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "Si esprime, per quanto di competenza, parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica in quanto in contrasto con quanto richiesto con nota prot. 74485 del 28/3/2017 del Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale con riferimento a nuovo servizio di Igiene Urbana";
- il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "Dai pareri in ordine alla regolarità tecnica si evince un contrasto del sub emendamento proposto con le attività del nuovo appalto di igiene urbana già aggiudicato definitivamente. Tale contrasto si riflette negativamente anche sul parere in ordine alla regolarità contabile";
- il parere non favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato non favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, votanti 27, voti favorevoli 9, voti contrari 18 (Alias, Benucci, Carta, Deidda, Dettori, Iannelli, Aurelio Lai, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Matta, Melis, Mura, Petrucci, Polo, Puddu, Tramaloni e Sindaco Zedda), astenuti 1 (Portoghese); il sub-emendamento viene respinto;

preso atto che il sub-emendamento, prot. n. 76331 del 30.03.2017, a firma del consigliere Calleda, è stato ritirato dallo stesso proponente in considerazione del parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

visto l'emendamento prot. n. 74408 del 28.03.2017, a firma del Sindaco Zedda, di seguito riportato:

« Visto che nella suddetta proposta di deliberazione si dispone di modificare, tra gli altri, l'art. 27 rubricato "Accertamento con adesione";

Ritenuto di dover provvedere a riscrivere la norma di cui trattasi al fine di rendere la stessa di più agevole lettura e di più facile applicazione per il contribuente;

Ritenuto, inoltre, in virtù dell'imminente avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana, opportuno introdurre un'ulteriore modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte IV disciplinante la TARI in materia di compostaggio, al fine di fornire ai contribuenti le necessarie informazioni.

si propongono i seguenti emendamenti:

Nell'Allegato "A" e nell'allegato "B" l'art. 27 "Accertamento con adesione (Concordato)" è sostituito dal seguente:

"Art. 27

*Accertamento con adesione (Concordato)*

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto in virtù dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.*
- 2. Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, limitatamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso stesso e, anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, motivata e corredata dalla documentazione a fondamento delle proprie osservazioni, con l'indicazione dei propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.*
- 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di sessanta giorni per l'impugnazione e per il pagamento del tributo. Saranno rigettate le istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione e, comunque non motivate e prive di relativa documentazione. In tal caso riprendono a decorrere, dal ricevimento del rigetto, i termini ordinari di 60 giorni sia per l'impugnazione sia per il pagamento.*
- 4. Trascorso il periodo di sospensione di novanta giorni senza che l'Amministrazione abbia attivato il procedimento richiesto dal contribuente, riprendono a decorrere i termini ordinari e per l'impugnazione e per il pagamento. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.*
- 5. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.L. 185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione."*

Nell'Allegato "A" aggiungere la seguente modifica:

L'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art 66

*Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio*

- 1. Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.*
- 2. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la*

*riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.*

3. *Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione."*

Nell'Allegato "B" l'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66

*Riduzioni per le utenze domestiche e noti domestiche che hanno avviato il compostaggio*

1. *Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.*
2. *La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.*
3. *Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione."*

Di sostituire gli allegati "A" e "B" alla succitata proposta di deliberazione, con i seguenti allegati "A" e "B" al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. »

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 10 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Ibba, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia); l'emendamento viene approvato;

visto l'emendamento prot. n. 74911 del 29.03.2017, a firma del consigliere Dettori, di seguito riportato:

« all'art. 18 dopo il comma 1- quater inserire il seguente comma:

*1-quinquies. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito o in locazione ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 431/1998 e regolarmente registrato. La suddetta agevolazione si applica alle sole unità abitative effettivamente utilizzate a tale scopo. »*

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: *"L'emendamento non presenta irregolarità contabili. Si precisa peraltro che qualora approvato, poiché dà la possibilità di deliberare annualmente riduzioni di aliquote, in occasione dell'approvazione delle aliquote tributarie, dovrà essere quantificato l'effetto sulla riduzione del gettito ai fini della salvaguardia del pareggio di bilancio"*;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

preso atto che risulta assente il consigliere Ibba;

visto il risultato non favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 12, voti favorevoli 5, voti contrari 7 (Angius, Balletto, Floris, Mannino, Massidda, Mereu e Sorgia), astenuti 15 (Calledda, Carta, Deidda, Iannelli, Aurelio Lai, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Matta, Melis, Mura, Petrucci, Polo, Portoghese, Tramaloni e Sindaco Zedda); l'emendamento viene respinto;

preso atto che l'emendamento, prot. n. 76144 del 30.03.2017, a firma del consigliere Benucci, è stato ritirato dallo stesso proponente in considerazione dei pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei revisori;

visto l'emendamento prot. n. 76229 del 30.03.2017, a firma del consigliere Benucci, di seguito riportato:

« all'art. 59, comma 2, nel secondo periodo prima della parola *"servizio"*, inserire le seguenti parole: *"persone che svolgono attività di studio o lavoro nel territorio nazionale oltre i 100 km dal Comune di Cagliari"*; »

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato unanime della votazione sull'emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; l'emendamento viene approvato;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 9 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia);

delibera

- 1) di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 18/05/2016, secondo quanto indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) con le modifiche apportate che si allega (Allegato "B") alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 9 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
(Giovanni Mario Basolu)

Il Presidente del Consiglio  
(Guido Portoghese)

## ALLEGATO “A”

alla Delibera di Giunta “Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) - proposta al Consiglio Comunale.

➤ All'art. 2 comma 1 lett.a) dopo la parola “*aliquote*” e prima della parola “*IMU*” è inserita la parola “*dell'*”.

➤ L'art. 5 è sostituito dal seguente:

*“ 1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.*

*2. Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate, con scadenza: 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo dell'anno successivo a quello d'imposta; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.*

*3. Il versamento della TARI risultante dalle liste suppletive è effettuato in n. 4 rate trimestrali, come indicate nell'avviso, con scadenze non sovrapposte a quelle previste dal comma 2 del presente articolo.”*

➤ All'art. 23 al comma 5 dopo la parola “*imposta*” e prima della parola “*dovuta*” è inserita la parola “*complessivamente*”.

➤ All'art. 24 bis il comma 2 è cassato.

➤ L' art. 27 è sostituito dal seguente:

*“Art. 27*

*Accertamento con adesione (Concordato)*

*1. L'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto in virtù dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.*

*2. Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, limitatamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso stesso e, anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, motivata e corredata dalla documentazione a fondamento delle proprie osservazioni, con l'indicazione dei propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.*

*3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di sessanta giorni per*

*l'impugnazione e per il pagamento del tributo. Saranno rigettate le istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione e, comunque non motivate e prive di relativa documentazione. In tal caso riprendono a decorrere, dal ricevimento del rigetto, i termini ordinari di 60 giorni sia per l'impugnazione sia per il pagamento.*

*4. Trascorso il periodo di sospensione di novanta giorni senza che l'Amministrazione abbia attivato il procedimento richiesto dal contribuente, riprendono a decorrere i termini ordinari e per l'impugnazione e per il pagamento. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.*

*5. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.L. 185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. “*

➤ All'art. 31 la parola “2016” è sostituita dalla parola “2017”.

➤ L'art. 38 è sostituito dal seguente:

*“Art. 38*

*Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi*

<i>Servizi indivisibili</i>	<i>Costi Coperti dalla TASI</i>
<i>Demografico ed Elettorale</i>	<i>223.462,00</i>
<i>Statistico</i>	<i>40.921,00</i>
<i>Polizia Municipale</i>	<i>1.699.141,00</i>
<i>Viabilità e Mobilità</i>	<i>397.140,00</i>
<i>Impianti e Rete di illuminazione</i>	<i>621.258,00</i>
<i>Protezione civile</i>	<i>259.335,00</i>
<i>Ambiente</i>	<i>27.998,00</i>
<i>Ambiente, Parchi e Verde</i>	<i>1.062.678,00</i>
	<i>4.331.933,00</i>

➤ All'art. 42 la parola “2016” è sostituita dalla seguente: “2017”

➤ All'art. 76 al comma 1 dopo la parola “rate” e prima delle parole “con scadenza” è cassato il periodo “che, a decorrere dal 2017, sono previste”.

- All'art. 76 al comma 1 è cassato l'ultimo periodo.
- All'art. 76 il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di pagamento per l’omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, con applicazione della sanzione del 30% per omesso o parziale pagamento oltre agli interessi di mora. In caso di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 74.”.*

- All'art. 81 la parola “2016” è sostituita dalla parola “2017”.
- L'art. 66 è sostituito dal seguente:

*“Art. 66*

*Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio*

- 1. Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto/il possesso dell’apposita compostiera.*
- 2. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell’anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.*
- 3. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”*

